



# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2019 / 2021



*“L’ONESTÀ È IL PRIMO CAPITOLO DEL LIBRO DELLA SAGGEZZA”.*  
(THOMAS JEFFERSON)

---

## AGGIORNAMENTO 2019

---

Approvato con delibera del consiglio dei sindaci n.6 del 27 gennaio 2014.  
successivamente modificato con: delibera del consiglio dei sindaci n. 9 del 26  
gennaio 2015, delibera della giunta dei sindaci n. 5 del 8 febbraio 2016, n. 6 del  
13 febbraio 2017, n. 10 del 29 gennaio 2018

## Sommaire

1	QUADRO NORMATIVO E PREMESSE.....	5
2	PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) .....	18
3	GESTIONE DEL RISCHIO .....	22
3.1	Analisi del contesto .....	22
3.2	Ruolo degli organi di indirizzo nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione -Interazioni con il ciclo di gestione della performance .....	26
3.3	Fasi del Processo di gestione del rischio .....	29
3.4	Le aree di rischio obbligatorie .....	29
3.5	Le altre aree di rischio.....	30
3.6	Modalità di valutazione delle aree di rischio .....	31
3.7	Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio .....	33
3.8	Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi .....	39
3.9	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza .....	44
3.10	Codici di comportamento.....	45
4	altre iniziative .....	46
4.1	Rotazione .....	46
4.2	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione .....	47
4.3	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	47
4.4	Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.....	49
4.5	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici .....	49
4.6	Adozione di misure per la tutela del whistleblower.....	51
4.7	Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti .....	56
4.8	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.....	57

4.9	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	57
4.10	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	58
4.11	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale .....	58
4.12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive .....	58
4.13	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa .....	59
5	TRASPARENZA - programma triennale 2019-2021 .....	60
5.1	Introduzione e riferimenti normativi .....	60
5.2	Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione .....	62
5.3	Obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	67
5.4	Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati .....	68
5.5	Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione.....	69
5.6	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	69
5.7	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT.....	69
5.8	"Dati ulteriori" .....	70

Allegati:

- *Relazione annuale dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2018;*
- *Tabella 1: “Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs n. 33/2013;*
- *Allegato 2 SEO F “Analisi della struttura organizzativa e delle funzioni”.*



## **1 QUADRO NORMATIVO E PREMESSE**

---

Oltre alla legge n. 190/2012, che ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni per stimolare la legalità del loro operato e al Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica - sulla base delle linee d'indirizzo adottate dal Comitato interministeriale il 12 marzo 2013 - e approvato dalla Commissione l'11 settembre 2013, che reca il quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nel settore pubblico e costituiva premessa affinché tutte le Amministrazioni avessero redatto - entro il 31 gennaio 2014 - i primi piani triennali di prevenzione della corruzione e attuino le relative politiche, il contesto giuridico di riferimento comprende:



- *l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione al quale ha provveduto l'ANAC con deliberazione n. 12, del 28 ottobre 2015;*
- *l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione al quale ha provveduto l'ANAC con deliberazione n. 831, del 3 agosto 2016;*
- *l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione al quale ha provveduto l'ANAC con deliberazione n. 1208, del 22 novembre 2017;*
- *la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta". La Regione Valle d'Aosta ha da tempo riservato particolare attenzione alla tematica del contrasto alla corruzione e all'illegalità. Dal punto di vista giuridico, tali interventi si fondano sulla previsione di cui all'articolo 30, comma 1, della l.r. n. 22/2010, che prescrive agli enti del Comparto unico regionale di garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.*
- *il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- *il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012", approvato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 35, della legge n. 190/2012. Con esso sono state riunite, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni susseguitesi in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità a carico delle Pubbliche Amministrazioni;*
- *il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*
- *il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012. Con esso è stata modificata la disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché in materia di*

*incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;*

- *l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU), con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata. La legge n. 190/2012 era infatti di immediata applicazione per le amministrazioni statali. Diversamente, per Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, l'articolo 1, commi 60 e 61, rinvia a intese - da conseguire in seno alla Conferenza unificata - la definizione di adempimenti e termini attuativi delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi dalla medesima previsti, ai quali i predetti enti dovranno attenersi;*
- *il decreto legge n. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;*
- *il decreto legge 4 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114";*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato in attuazione dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 190/2012, che ha assegnato al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare qualità dei servizi, prevenzione dei fenomeni di corruzione, rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Con esso sono stati rinnovati i contenuti del precedente Codice, approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.*
- *il codice di comportamento dei dipendenti, recepito con deliberazione del consiglio dei sindaci n. 75 del 18.12.2013, sulla base del testo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2089/2013.*
- *le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" approvate dall'ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015;*
- *le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività*

*di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili" determinate dall'ANAC con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016;*

- *le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, art. 5-bis, comma 6, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvate dall'ANAC con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;*
- *le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", approvate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1310 del 28 dicembre 2016;*
- *la legge n. 19 del 30 novembre 2017, che recependo le linee guida Anac in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" approvate con determinazione n. 6 del 28/04/2015, ha aumentato le tutele dei segnalanti, modificando l'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- *il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);*
- *la legge n. 3, del 9 gennaio 2019, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";*
- *comunicato ANAC del 15 gennaio 2019, sull'attivazione della piattaforma ANAC per l'inoltro delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità.*

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia (ad esempio l'unificazione in un solo strumento del P.T.P.C. e del P.T.T.I.) prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

L'aggiornamento 2016 al PNA contiene indicazioni rivolte ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che, anche dall'esame dei PTPC dall'Autorità, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare l'applicazione della normativa, individuando modalità organizzative e attuative semplificate.



Per delimitare l'ambito di applicazione delle indicazioni relative ai piccoli comuni, l'Autorità, rilevata l'esigenza di individuare un criterio idoneo ad assicurare chiarezza nell'applicazione della disciplina in tema di prevenzione della corruzione, ha ritenuto che tale criterio possa essere rappresentato dal numero di abitanti, facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Tale criterio riprende quello utilizzato dagli artt. 71 e 73 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, di seguito TUEL) per disciplinare i differenti sistemi elettorali vigenti negli enti locali. Esso distingue i comuni in due categorie a seconda che il numero di abitanti sia inferiore o superiore a 15.000 riconoscendo, per quelli rientranti nella prima categoria, rilevanti semplificazioni.

L'Autorità, inoltre, ha tenuto conto di quanto previsto nell'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che dispone che *«L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali»*.

L'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, il cui ambito territoriale di riferimento, conta al 31.12.2016 n. 5.827 abitanti, può pertanto essere equiparata, per quanto concerne gli adempimenti oggetto del presente piano, a un "piccolo comune".

La trasparenza è stata definita dall'Autorità nazionale Anticorruzione come l'asse portante della politica anticorruzione, come nuova leva dell'agire procedimentale della Pubblica Amministrazione: essa è al centro della riforma della Pubblica Amministrazione avviata con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 - "Legge Madia".

La legge n.124/2015 ha previsto undici decreti legislativi attuativi: in data 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha, fra l'altro, ha ampliato profondamente l'istituto dell'accesso civico, nato con il decreto legislativo n. 33/2013, prevedendo la possibilità di accesso totale ai dati, documenti ed informazioni detenute dalle amministrazioni da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (cosiddetto F.O.I.A. - Freedom of Information Act).

Il decreto legislativo 97/2016 persegue, fra l'altro, l'obiettivo di semplificare le attività in materia, ad esempio unificando in un solo strumento il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Il decreto legislativo 97/2016 ha previsto la soppressione dell'obbligo, per le P.A. di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, già individuati con il P.T.P.C.T. 2018-2020, sono aggiornati e confermati con il presente Piano, ed elencati in apposito allegato (Tabella 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano, unitamente al quale verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si evidenzia peraltro che il P.T.T.I. dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, fin dal 2016 è stato inserito in specifica sezione, del P.T.P.C., come previsto dall'art.10 co.2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e raccomandato dal Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione dirigenziale n.12 del 28 ottobre 2015 di "Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione".

Il d.lgs. n. 97/2016 ha senz'altro snellito alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni, tuttavia ha inasprito altri obblighi, con una situazione complessiva pressoché invariata rispetto al considerevole carico di attività cui gli Enti devono provvedere per attuare la normativa.

Confermata la validità della mappatura dei procedimenti ad oggi realizzata, che non è ancora stato possibile completare ad un livello di maggiore dettaglio, il presente piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione, è stato redatto alla luce della riorganizzazione interna attuata a partire dall'anno 2015.

Nel corso dell'anno 2016 al Segretario, Responsabile della prevenzione della corruzione, è stata inoltre assegnata la direzione dello Sportello unico degli enti locali per il polo alta Valle, nell'ambito di una riorganizzazione generale del SUEL. Ciò ha di conseguenza comportato un'ulteriore riorganizzazione delle attività anche alla luce dei trasferimenti di nuove unità di personale. La riorganizzazione del Suel è stata decisa proprio in quanto sono evidenziate delle criticità nella gestione dei procedimenti, pertanto a decorrere dal mese di giugno 2016 si è avviata una sostanziale revisione della struttura organizzativa.

Tale riorganizzazione ha comportato il mutamento del contesto interno di riferimento e di  
*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)*

conseguenza ha comportato la necessità di rivedere alcuni contenuti del piano 2016/2018, con particolare riferimento alla configurazione delle misure di prevenzione.

Con la Delibera 22 novembre 2017, n. 1208, l'Anac ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, a sua volta approvato con la delibera 3 agosto 2016. Diversi i punti critici messi in risalto, primo dei quali il processo di approvazione dei PTPC: l'Autorità anticorruzione ha auspicato per gli enti territoriali il "doppio passaggio", in base al quale dovrebbe aversi l'approvazione di un primo schema di carattere generale e successivamente del PTPC definitivo, rafforzando il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli *stakeholder* esterni.

A tal proposito l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin provvede a coinvolgere gli *stakeholders* esterni con diverse modalità:

- il presente piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, pubblicazione sul sito internet del CELVA, notizia in primo piano di avvenuta approvazione e sul sito internet istituzionale dell'ente.

Al fine di individuare un'efficace strategia anticorruzione, anche promuovendo la partecipazione dei cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell'aggiornamento annuale del piano, si è provveduto a pubblicare un avviso di consultazione sulla home-page del sito istituzionale dell'Ente, per il periodo dal 11 gennaio 2018 al 21 gennaio 2018, n. 11, informando gli *stakeholders* e consentendo loro di formulare osservazioni al PTPCT vigente.

Una prima versione della bozza del piano aggiornato 2019-2021 a cura del RPC e del RPT, è stata posta all'attenzione degli amministratori e dei dirigenti dell'Ente tramite il sistema informatico di condivisione documentale "*Alfresco*" e quindi posta all'ordine del giorno della Giunta dei Sindaci per l'approvazione, attuando quindi il "doppio passaggio" auspicato dall'Anac.

Si precisa che non sono pervenute osservazioni.

L'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato in via definitiva **l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.**

Con l'aggiornamento 2018, l'ANAC analizza alcuni tratti della normativa sull'anticorruzione, iniziando dal rapporto con il RPCT, la cui valorizzazione è ritenuta di estremo rilievo, in quanto figura chiave per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione declinato dalla L. 190/2012. Le modalità di interlocuzione sono state definite con il Regolamento approvato con la delibera 29 marzo 2017 n. 330.

Considerato il ruolo, l'Autorità precisa che l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico le condanne in primo grado

prese in considerazione nel *D.Lgs. n. 235 del 2012* e quelle per i reati contro la pubblica amministrazione. Laddove le condanne riguardino altre fattispecie, le amministrazioni e gli enti possono chiedere l'avviso dell'Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

Riporta a tal fine alla memoria il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio il 18 luglio 2018 con la *delibera n. 657*.

Distingue i provvedimenti di revoca del RPCT dalle misure discriminatorie: i primi possono essere oggetto di riesame ai sensi del comma 82 della *L. n. 190 del 2012* e dell'*art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39 del 2013*; per le altre occorre invece riferirsi al comma 7 della *L. n. 190 del 2012*, ultimo periodo. Diverso anche il ruolo dell'Autorità: nel caso della revoca, è onere delle amministrazioni comunicare tempestivamente l'adozione degli atti corredati di tutta la documentazione; le amministrazioni provvedono al riesame del provvedimento laddove rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione; non è possibile nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca. Nel caso di misure discriminatorie, l'Anac può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e richiedere il riesame del provvedimento; qualora rilevi la possibile fondatezza può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

Per quanto riguarda il rapporto tra trasparenza e privacy, considerato che al *Reg. (UE) n. 2016/679* del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e al *D.Lgs. n. 101 del 2018*, che ha adeguato il Codice della privacy, si evidenzia che è importante anche il rapporto tra R.P.C.T. e Responsabile della protezione dei dati (RPD): mentre il primo è scelto fra personale interno alle amministrazioni, il secondo può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizio stipulato con persona fisica o giuridica esterna.

Qualora il RPD sia individuato fra soggetti interni, l'autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il Responsabile per l'anticorruzione, in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPC.

Il Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, con decreto n. 2 del 24 maggio 2018, ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'avv. Alessandra Favre dello studio DFF S.r.l.

L'ANAC mette in evidenza che il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, fermo restando il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, prima di mettere a disposizione su siti istituzionali documenti contenenti dati personali, occorre verificare che la disciplina in materia di privacy consenta la pubblicazione.

La pubblicazione dei dati deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti dall'art. 5 del Regolamento n. 2016/679: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento. Le amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Per quanto riguarda il codice di comportamento, nell'aggiornamento al PNA l'ANAC ha comunicato che le specifiche Linee guida saranno emanate nei primi mesi del 2019, per cui le amministrazioni possono procedere alla adozione dei nuovi PTPCT 2019/2021 senza avere già aggiornato il codice di comportamento. Considerata però la stretta connessione tra il PTPCT e il codice di comportamento in una prospettiva di prevenzione della corruzione, raccomanda ai Responsabili per la corruzione di affiancare al lavoro relativo alla redazione del nuovo PTPCT una riflessione sulle ricadute delle misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utili in sede di predisposizione del Codice.

Per quanto concerne il "pantouflage", ossia il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, il documento rammenta che l'intervento dell'Autorità si esplica in termini sia di vigilanza che di funzione consultiva.

Viene ricordato che la disciplina è riferita a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati e si applica ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i poteri autoritativi, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza

giuridica ed economica dell'ente.<sup>1</sup>

Conclude con la rotazione del personale, rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo da adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici. L'Autorità è però costretta a rilevare che la misura, anche quando prevista nei PTPC, non viene concretamente attuata né sono adottate misure alternative. Situazione che è persistita nel 2018, per cui l'Anac rinnova la raccomandazione ad osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura, da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa.

L'ANAC inoltre propone alcune modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, riservandone alcune a quelli con popolazione inferiore ai 5.000, aggiuntive a quelle inserite nel PNA 2016.

La prima semplificazione - riservata proprio a questi ultimi - è il nulla osta al collegamento tra "Amministrazione trasparente" e l'albo pretorio *on line* attraverso opportune cautele, posto che la prima contempla spesso dati di sintesi mentre il secondo riguarda documenti integrali che rimangono pubblicati per il periodo imposto dalla legge.

La seconda consiste nella possibilità di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili, come nel caso dei Comuni aderenti ad un'Unione o ad una Centrale Unica di Committenza.

Relativamente alla difficoltà di assicurare la tempestiva pubblicazione dei documenti e il loro costante aggiornamento, l'Anac riconosce ai piccoli Comuni la possibilità di "interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati". I termini vanno indicati nel PTPC sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, "tendenzialmente non superiore al semestre".

Circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione, i Comuni con meno di

---

<sup>1</sup> Al paragrafo 4.4. del presente piano sono definite le modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

15.000 abitanti possono pubblicare un organigramma semplificato, indicando uffici, responsabili, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica. Per gli elenchi dei provvedimenti amministrativi, possono pubblicare i corrispondenti atti in via integrale, assicurando la tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di pubblicazione dei dati in tabelle, che spesso comporta una rielaborazione onerosa, i piccoli Comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi.

Sull'obbligo di adottare ciascun anno un nuovo completo PTPC, l'Anac offre la possibilità ai soli Comuni con meno di 5.000 abitanti di adottare il Piano con modalità semplificate, ma "solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti". Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni.

Relativamente al RPCT nei Comuni in cui il segretario ricopra l'incarico non in qualità di titolare ma di reggente o supplente, anche a scavalco, l'Anac dà la possibilità ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di prevedere la figura del "referente", il quale assicura la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantisce attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e riscontri sull'attuazione delle misure.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo di valutazione, L'ANAC ha già ritenuto non compatibile il doppio incarico di segretario e di membro del nucleo di valutazione, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. L'Autorità ha però voluto tenere conto delle difficoltà applicative che i piccoli Comuni possono incontrare nel tenere distinte le due funzioni, ma si limita ad auspicare che anche questi enti, "laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli".


Il presente "piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" aggiorna e integra i contenuti del Piano 2018/2020 per quanto attiene alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia gli interventi di carattere organizzativo finalizzati a neutralizzare /contrastare la commissione di illeciti nei vari settori in cui opera l'Unité, con particolare riguardo alle attività più esposte al rischio di corruzione. Il PTPCT 2018/2020 (di seguito "PTPCT") dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, si focalizza, quindi, sulla normativa che regola le misure di prevenzione della corruzione, sull'analisi degli interventi organizzativi che concretizzano la strategia anti-corruzione e sulle modalità per attuare e monitorare le anzidette misure.

### *Finalità e obiettivi del Piano*

A livello operativo è necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente adempimentale. Deve scaturirne un'azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni:

- *miglioramento degli strumenti di programmazione,*
- *introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo,*
- *misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'ente,*
- *incremento della trasparenza,*
- *formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione,*
- *implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale,*
- *assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti,*
- *implementazione dell'innovazione tecnologia,*
- *miglioramento della comunicazione pubblica.*

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il seguente ciclo virtuoso:




I contenuti del presente piano e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Nel processo prefigurato per l'individuazione degli obiettivi operativi riferiti alla legislatura regionale (2013/2018), è stato espresso l'auspicio che gli adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità, siano opportunamente valorizzati anche nell'ambito del



ciclo di gestione della performance, dato il rilevante impegno che essi comportano. Di conseguenza, talune attività programmate nel presente Piano potranno assumere valenza di azioni strategiche da misurare nella valutazione del livello di performance conseguito dall'ente.

La stretta interconnessione tra documenti programmatori, piano della performance, codice di comportamento e sistema di valutazione può essere raffigurata dal seguente schema:



## 2 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

---

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

- L'autorità di indirizzo politico (Giunta dei Sindaci) che oltre all'approvazione del PTPCT adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del PTPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- **il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**, è il Segretario pro-tempore, nominato con decreto del Presidente n. 7, del 29 settembre 2015, che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano.

Il suddetto Responsabile inoltre svolge i seguenti compiti:

- ▶ elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- ▶ verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ▶ verifica laddove possibile, d'intesa con i Dirigenti competenti, la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi;
- ▶ definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- ▶ vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- ▶ elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- ▶ sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013);

– i Dirigenti, partecipando al processo di gestione del rischio nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:

- ▶ concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- ▶ forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- ▶ provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);

I Dirigenti inoltre vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

– Il **Responsabile della trasparenza** (RPT), nominato con decreto del Presidente n. 8, del 29 dicembre 2017, è il vice Segretario dell'Ente, che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, contenuto in apposita sezione del presente piano:

- ▶ svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

– l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- ▶ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- ▶ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- ▶ opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

– i dipendenti dell'amministrazione:

- ▶ osservano le misure contenute nel PTPCT;
- ▶ segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all'UPD ed i casi di personale conflitto di interessi.

– i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- ▶ osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

La strategia di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, fornendo indicazioni a tutte le amministrazioni pubbliche per la redazione dei singoli piani e, che con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato rispettivamente l'Aggiornamento 2015, 2016 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), che ha istituito un apposito gruppo di lavoro per la redazione di un modello tipo di P.T.P.C., successivamente approvato con deliberazione n. 85 del 26 novembre 2013;
- la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance (CIV) della Regione Autonoma Valle d'Aosta che ha fornito il proprio supporto tecnico per la redazione del modello tipo del P.T.P.C.;

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, pubblicazione sul sito internet del CELVA, notizia in primo piano di avvenuta approvazione e sul sito internet istituzionale dell'ente.

Al fine di promuovere la partecipazione degli *stakeholder* si sono attuate consultazioni mediante la pubblicazione di un avviso di consultazione sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di individuare un'efficace strategia anticorruzione,

Al fine di coinvolgere i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell'aggiornamento del piano, si è provveduto a pubblicare un avviso di consultazione sul sito istituzionale dell'Ente, per il periodo dal 11 gennaio 2018 al 21 gennaio 2018, informando gli stakeholders al fine di consentire loro di formulare osservazioni al PTPCT vigente.

Una prima versione della bozza del piano aggiornato a cura del RPC, unitamente alla relazione annuale 2018 predisposta dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è stata posta all'attenzione degli amministratori e dei dirigenti dell'Ente tramite il sistema informatico di condivisione documentale "*Alfresco*".

Si precisa che non sono pervenute osservazioni.

**Il presente piano viene predisposto sulla base di quello dell'anno precedente modificato ed aggiornato anche sulla base dei rilievi effettuati nell'ambito della relazione al PTPC per l'anno 2018 redatta dai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza.**



### 3 GESTIONE DEL RISCHIO

---

#### 3.1 Analisi del contesto

---

L'**analisi del contesto (esterno e interno)** all'Ente) costituisce la fase propedeutica al progetto di gestione del rischio, e rappresenta lo strumento attraverso *“il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne”*.

Un'analisi del **contesto** esterno all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, comprendente una rappresentazione dello scenario economico (internazionale, nazionale e regionale) nel quale l'Unité opera, è contenuta nel **Documento Unico di Programmazione 2019-2021**, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 59 del 17 dicembre 2018, al quale espressamente si richiama. **Il documento integrale è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell'Ente, al percorso:**

<http://trasparenza.partout.it/enti/Grand-Combin/disposizioni-general/atti-general/9579-documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>

Un'approfondita analisi del **contesto esterno** all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, per analizzare il posizionamento della Valle d'Aosta rispetto al fenomeno della corruzione, è inoltre contenuta nel Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, e qui di seguito riportata:

#### **Contesto esterno - La Valle d'Aosta**

*Per analizzare il posizionamento della Valle d'Aosta rispetto al fenomeno della corruzione è utile considerare, innanzitutto, l'Indice di Percezione della Corruzione<sup>2</sup>(CPI) misurato da Transparency International. Dall'ultima rilevazione (anno 2017) del CPI, l'Italia è risultata al 54° posto, confermando un trend di progressivo miglioramento iniziato nel 2012 (anno di approvazione della legge n. 190), quando la posizione ricoperta dal nostro Paese era il 72° posto.*

---

<sup>2</sup> Si tratta di un indicatore statistico pubblicato da Transparency International a partire dal 1995, con cadenza annuale. L'indice è utilizzato per creare una graduatoria dei Paesi del mondo ordinata sulla base dei rispettivi livelli di corruzione percepita, determinati da valutazioni di esperti e da sondaggi d'opinione.

*Il risultato è positivo, ma ancora insoddisfacente, considerato che il valore dell'indicatore per l'Unione Europea è pari a 65 punti, mentre l'Italia ne ha ottenuti solo 50. Inoltre, sebbene siano aumentati i Paesi europei che hanno conseguito performance peggiori dell'Italia, quelli che la precedono sono ancora la stragrande maggioranza (21), mentre solo 6 fanno peggio (Slovacchia, Croazia, Grecia, Romania, Ungheria, Bulgaria). Tra i Paesi più virtuosi si sono distinti, al contrario, quelli dotati di legislazioni più avanzate sotto il profilo dell'accesso all'informazione, dei diritti civili e della trasparenza nella Pubblica Amministrazione (tra questi, Danimarca, Finlandia e Svezia).*

*Certamente, la corruzione è un fenomeno complesso da misurare statisticamente, anche poiché di difficile definizione. A partire dalle fattispecie normative (articoli da 318 a 322 bis del Codice penale), l'Istat - ricorrendo a fonti amministrative - ha diffuso alcuni dati, aggiornati al 2017, che riguardano i condannati con sentenza irrevocabile distinti per tipologia di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso di ufficio, ecc.).*

*Su queste basi si può osservare che, nel 2017, in Valle d'Aosta i pubblici ufficiali condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione si confermano essere un numero molto limitato (6), dimezzato rispetto all'anno precedente. Va, peraltro, rilevato che il 2016, insieme al 2011, sono da considerare due anni anomali rispetto al trend del periodo 2011-2017, con media annua dei condannati pari a 8 circa.*

*Nello specifico, nel 2017 non si rilevano condannati per corruzione o per concussione, omissione o rifiuto atti d'ufficio. Le condanne si riferiscono, invece, a peculato, malversazione e violazione dei doveri di ufficio e abusi.*

*In secondo luogo, per la prima volta l'Istat ha introdotto una serie di quesiti - nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 - per studiare il fenomeno della corruzione. Su queste basi è stato stimato che in Italia il 7,9% delle famiglie sia stato coinvolto direttamente, nel corso della vita, in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi). L'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione. Per la Valle d'Aosta l'indicatore è pari a 3,4%, livello inferiore, oltre che al dato medio nazionale, al nord ovest (5,5%) e alla Lombardia (5,9%), sostanzialmente allineato al dato del Piemonte (3,7%) e a quello della Provincia di Bolzano (3,1%) e superiore soltanto al valore della Provincia di Trento.*

*Agli occupati e a coloro che hanno lavorato in passato è stato chiesto se abbiano assistito, nel proprio ambiente di lavoro, a scambi di favori o di denaro considerati illeciti o inopportuni. Anche in questo caso, il dato della Valle d'Aosta (3,3%) appare migliore di quello nazionale (5%) e di quello della ripartizione di riferimento (5,1%) e si colloca nella fascia più bassa tra quelli registrati nelle diverse Regioni italiane.*

**L'analisi del contesto interno**, contenuta nel DUP, ha permesso l'approfondimento della conoscenza della struttura organizzativa, e delle modalità di configurazione dei processi

decisionali e dei profili di rischio ad essi sottesi, quindi ha reso più agevole l'individuazione delle misure di prevenzione più corrispondenti alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno, è utile riportare anche l'approfondimento sulla realtà generale pubblicato dal Celva sul proprio sito istituzionale, con i dati relativi alla Valle d'Aosta estratti da:

- la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2019, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno e trasmessa in data 15 gennaio 2018 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. XXXVIII, n. 5 suddiviso in 3 volumi);
- le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il II semestre 2016 e il I semestre 2017, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e trasmesse in date 11 luglio 2017 e 27 dicembre 2017 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. LXXIV, n. 9 e doc. LXXIV, n. 10).

L'analisi del contesto esterno rappresenta una fase indispensabile del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, sono state consultate:

- *la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2016, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno e trasmessa in data 15 gennaio 2018 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. XXXVIII, n. 5, suddiviso in n. 3 volumi);*
- *le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il II semestre 2016 e il I semestre 2017, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e trasmesse in date 11 luglio 2017 e 27 dicembre 2017 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. LXXIV, n. 9 e doc. LXXIV, n. 10).*

Tali documenti sono consultabili accedendo alla sezione web dei documenti parlamentari della Camera dei deputati, nonché sul sito web del CELVA nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

La Relazione sull'attività delle Forze di polizia relativa all'anno 2016 evidenzia come "in Valle d'Aosta non è stata riscontrata la presenza di sodalizi riconducibili alle tipiche organizzazioni criminali mafiose. Nonostante ciò, il pericolo di una potenziale infiltrazione



nel tessuto economico-sociale, da parte del crimine organizzato mafioso, rimane costante ed attuale tenuto conto che in Piemonte, attirati dai grandi appalti per le opere pubbliche, operano già soggetti collegati alle cosche". Con riferimento agli illeciti penali complessivamente accertati nell'anno 2016, il medesimo documento, alle tabelle n. 9 e 10, presenti nel volume 2, sottolinea come in Valle d'Aosta non siano stati rilevati reati commessi da ignoti ovvero da persone identificate, né siano stati effettuati sequestri penali, perquisizioni o fermi e arresti, ovvero siano state denunciate persone all'autorità giudiziaria. Le successive tabelle n. 12 e 30 evidenziano come non siano stati accertati illeciti amministrativi, né siano stati effettuati controlli o controllate persone.

La Relazione, ancora, evidenzia:

- con riferimento alle attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:
  - nel primo semestre 2016, n. 214 operazioni sospette in Valle d'Aosta, rispetto a n. 128.301 operazioni a livello nazionale (volume 3, pagina 458-460);
  - nel secondo semestre 2016, n. 361 operazioni sospette in Valle d'Aosta, pari allo 0,15% del totale nazionale (volume 3, pagina 791);
- nessuna persona denunciata o arrestata per corruzione nel primo semestre 2016, mentre n. 3 risultavano tali nel secondo semestre 2015 (volume 3, pagina 481) e n. 5 nel secondo semestre 2014; nessuna persona, inoltre, risulta denunciata o arrestata nel secondo semestre 2013 nel primo semestre 2014 e nel primo semestre 2015;
- nessuna persona denunciata o arrestata nel periodo secondo semestre 2013 - primo semestre 2016 per concussione (volume 3, pagina 482).

Le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il II° semestre 2016 e il I° semestre 2017, invece, evidenziano che la Valle d'Aosta subisce l'influenza delle 'ndrine stanziate in Piemonte.

Evidenziano altresì che:

- nessun reato e nessun soggetto, ex art. 416-bis c.p. e art. 7, D.L. n. 152/1991 sono stati denunciati in Valle d'Aosta nel corso del secondo semestre 2016 e del primo semestre 2017;
- con riferimento alle attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:
  - n. 361 operazioni sospette in Valle d'Aosta, rispetto a n. 244.972 operazioni a livello nazionale pari allo 0,15% nel secondo semestre 2016 (relazione DIA n. 9, pagina 229);
  - n. 306 operazioni sospette in Valle d'Aosta, rispetto a 221.546 operazioni a livello nazionale, pari allo 0,14% nel primo semestre 2017 (relazione DIA n. 10, pagina 239).

Un'approfondita analisi del **contesto interno** all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, è contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 59 del 17 dicembre 2018, al quale espressamente si è fatto richiamo.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda l'analisi delle strutture, fasi si rinvia all'apposito documento allegato al DUP: "ALLEGATO 2 SEO E ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE FUNZIONI" <sup>4</sup>.

In merito alla assegnazione delle risorse si rimanda al documento PEG (Piano esecutivo di gestione).

Relativamente al contesto interno e agli ambiti di attività nei quali l'Unité opera, la Legge regionale 05.08.2014, n. 6, all'articolo 16, comma 1, individua le *funzioni e i servizi comunali il cui esercizio è affidato obbligatoriamente alle Unités des Communes*, integrando le funzioni già affidate obbligatoriamente alla Comunità montana, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005, in attuazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e, nel dettaglio si rinvia alla Sezione strategica del DUP (SeS).

### 3.2 Ruolo degli organi di indirizzo nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione -Interazioni con il ciclo di gestione della performance

---

L'organo di indirizzo, la Giunta dei Sindaci dell'Unité, dispone di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione: **definisce gli obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza**, che vengono poi tradotti in obiettivi organizzativi ed individuali, riceve dal RPCT la relazione annuale in materia ed eventuali segnalazioni su disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza, può chiedere in ogni momento al RPCT di riferire sull'attività, adotta il PTPC.

---

<sup>3</sup> Link alla sezione trasparenza del sito internet istituzionale:

<http://trasparenza.partout.it/enti/Grand-Combin/disposizioni-general/atti-general/9579-documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>

<sup>4</sup> Link alla sezione trasparenza del sito internet istituzionale: <http://trasparenza.partout.it/enti/Grand-Combin/disposizioni-general/atti-general/9579-documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>

Il **responsabile della corruzione** per questa Amministrazione è il Segretario dell'Ente, già nominato con decreto n. 7, del 29 settembre 2015.

Il Segretario dell'Ente è inoltre il **RASA**, soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013).

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il **RASA**, soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Tale obbligo informativo sussiste fino dall'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del d.lgs 50/2016).

La Giunta dei Sindaci, con deliberazione n. 26, del 27 aprile 2016, relativa all'approvazione del piano dei fabbisogni del personale del triennio 2016-2018 e alla rideterminazione della dotazione organica, a seguito di un'analisi approfondita dalla quale sono emerse alcune criticità, tra cui la carenza dei servizi di staff a fronte dei numerosi adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, performance, obblighi di pubblicazione e archiviazione, ha provveduto a rafforzare il ruolo del RPCT, riconoscendone poteri e funzioni attraverso modifiche organizzative che, con successiva delibera n. 47 del 26 settembre 2016, hanno permesso per una più razionale organizzazione del lavoro nel settore segreteria-personale, addetto alle attività gestione dei compiti in materia di anticorruzione e trasparenza, di accorpate i 2 posti vacanti assegnati alla segreteria a tempo parziale al 50% cat. C, pos. C1 e cat. C, pos. C2, in un unico posto a tempo pieno di collaboratore cat. C, pos. C2, ricoperto a partire dal mese di novembre 2016.

L'organo di indirizzo, ai sensi della Legge 190/2012, *"definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Pertanto il documento unico di programmazione viene aggiornato con i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

#### **Anno 2019**

- Organizzazione di attività formative interne dirette ad illustrare al personale degli uffici, la normativa anticorruzione e trasparenza e le misure previste dal PTPC 2019/2021.

#### **Anno 2020**

- Organizzazione di attività formative interne dirette ad illustrare al personale degli uffici, la normativa anticorruzione e trasparenza e le misure previste dal PTPC 2020/2022.

**Anno 2021**

- Organizzazione di attività formative interne dirette ad illustrare al personale degli uffici, la normativa anticorruzione e trasparenza e le misure previste dal PTPC 2021/2023.

Come previsto dalla legge 190/2012 e dal PNA 2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo saranno coordinati con quelli previsti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, quindi con il DUP e piano delle performance.



### 3.3 Fasi del Processo di gestione del rischio

---

Il processo di gestione del rischio si è quindi sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle cinque Tabelle di gestione del rischio di cui al paragrafo 3.4 di seguito riportato.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicito nelle successive tabelle.

### 3.4 Le aree di rischio obbligatorie

---

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del PNA 2014, sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

### 3.5 Le altre aree di rischio

---

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità:

E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella)

La suddetta impostazione si è riflessa nelle cinque Tabelle di cui al paragrafo 3.6: le prime quattro (Tabelle A, B, C, D) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge.

La quinta (Tabella E) individua ulteriori ambiti di rischio specifici.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna "PROCESSO" di cui alle Tabelle riportate al paragrafo 3.6 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

### 3.6 Modalità di valutazione delle aree di rischio

---

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

- **IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.P.C.

- **ANALISI DEI RISCHI**

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

*Valore medio della probabilità:*

*0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.*

*Valore medio dell'impatto:*

*0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.*

*Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):*

*Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)*

- **PONDERAZIONE DEI RISCHI**

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

*Intervallo da 1 a 5 rischio basso*

*Intervallo da 6 a 15 rischio medio*

*Intervallo da 15 a 25 rischio alto*



### 3.7 Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio

#### A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area di rischio	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Personale e altri uffici	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	4	8 medio
Ufficio Personale	Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati	1	4	4 basso
Ufficio Personale	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	3	6 medio
Ufficio Personale	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	2	4 basso
Ufficio Personale e altri uffici	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o cococo ex art.7 D.Lgs.n.165/01	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	4	8 medio

#### B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte

6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Area di rischio	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Appalti	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 basso
Ufficio Appalti	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	2	2	4 basso
Ufficio Appalti	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2	2	4 basso
Ufficio Appalti	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	3	2	6 medio
Ufficio Appalti	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di traspar., non discrim., parità di tratta., nel valutare offerte pervenute	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 basso

<b>Ufficio Appalti</b>	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3	3	9 medio
<b>Ufficio Appalti</b>	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3	3	9 medio
<b>Ufficio Appalti</b>	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderat; non affidare ad	2	2	4 basso

**C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Servizio associato di Sportello unico degli Enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia per l'esercizio di attività produttive	Verifiche falsificate o errate	2	2	4 basso

## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

<b>Servizio associato di Sportello unico degli Enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio titoli abilitativi espressi per l'esercizio di attività produttive	Rilascio titolo errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo danno al richiedente	3	3	9 medio
<b>Servizio associato di Sportello unico degli Enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia per interventi riguardanti attività produttive aventi rilevanza edilizia territoriale e ambientale	Verifiche falsificate o errate	2	2	4 basso
<b>Servizio associato di Sportello unico degli enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio titoli abilitativi espressi per interventi riguardanti attività produttive aventi rilevanza edilizia, territoriale e ambientale	Rilascio titolo errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente	3	3	9 medio
<b>Servizio associato di Sportello unico degli enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia in materia di radiotelecomunicazioni	Verifiche falsificate o errate	2	2	4 basso
<b>Servizio associato di Sportello unico degli enti locali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio titoli abilitativi espressi in materia di radiotelecomunicazioni	Rilascio titolo errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente	3	3	9 medio
<b>Servizi alla persona</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Fruizione servizi alla prima infanzia - nido d'infanzia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	2	2 basso
<b>Servizio personale</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra impiego	Errate valutazioni al fine di favorire il dipendente	1	1	1 basso

#### D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio servizi sociali	Provvedimenti amministrati vincolati nell'anno	Rilascio prestazioni socio assistenziali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	3	3 basso
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrati a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati	3	3	9 medio

#### E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Ragioneria	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	2	3	6 medio

<b>Ufficio associato entrate</b>	Tributi	Predisposizione ruoli	Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	2	2	4 basso
<b>Ufficio Espropri</b>	Espropriazioni per pubblica utilità	Iter espropriativo in particolare Individuazione indennità di esproprio o di superficie	Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati	2	2	4 basso
<b>Tutti gli uffici</b>	Pareri endoprocedimentali	Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo	Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.)	2	2	4 basso

## F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Le omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi:

Ufficio interessato	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Tutti gli uffici</b>	rilascio autorizzazioni, concessioni, stipula contratti, attività ispettiva	Conseguimento vantaggi indebiti	1	3	3 basso
<b>Servizio associato di Sportello unico degli Enti locali</b>	Attività ispettiva di vigilanza (per le sole radiotelecomunicazioni) e sanzionamento (per tutte le altre attività)	Conseguimento vantaggi indebiti	1	3	3 basso

## G) Incarichi e nomine

1. nomine di personale presso enti esterni
2. nomine e incarichi di personale per funzioni o compiti interni all'ente
3. nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti esterni

Ufficio interessato	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Giunta - Tutti gli uffici	Nomine di competenza dell'ente	Conseguimento vantaggi indebiti	1	3	3 basso

## H) Affari legali e contenzioso

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio associato di Sportello unico degli Enti locali	Gestione del contenzioso	accertamento di sanzioni amministrative, ordinanze di cessazioni di attività, di sospensione lavori e di demolizione di opere	Archiviazione o annullamento indebito di atti	1	3	3 basso

### 3.8 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corrruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area e l'eventuale supporto dell'OIV.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

## A) Area acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Segretario
Richiamo espresso nella nomina della commissione ai commissari e ai dipendenti coinvolti nel procedimento alla segnalazione di qualunque anomalia; comunicazione ai commissari del codice di comportamento e del presente piano.	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Immediata	Segretario
Rispetto della normativa e di eventuali regolamento interno in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D.Lgs.n. 165/2001	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Segretario
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (parte integrante del Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	Dirigenti
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e dirigenti
Salvo casi particolari, distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);
- ▶ Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati;
- ▶ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione



**B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
<b>Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio di ogni anno per i dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente	Dirigenti
<b>Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio di ogni anno	Dirigenti
<b>Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D.Lgs. 163/06 assicurare di norma un livello minimo di confronto concorrenziale</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.163/06 e smi</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
<b>Salvo casi particolari, distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto</b>	Creazione di contesto non	Immediata	Dirigenti

(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	favorevole alla corruzione		
---	----------------------------	--	--

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);
- ▶ Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati;
- ▶ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

**C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario**

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Dirigenti e responsabile del procedimento
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabili di istruttoria e del procedimento
Salvo casi particolari, distinzione tra responsabile istruttoria/procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati;
- ▶ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

### D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
Rispetto del Regolamento Contributi dell'Ente	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Dirigenti e responsabile del procedimento
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
Salvo casi particolari, distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati;
- ▶ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

### E) Altre attività soggette a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Dirigenti e responsabile del procedimento
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento

Salvo casi particolari, distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Dirigenti
Rispetto del Regolamento Entrate	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Dirigenti e responsabile del procedimento
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati;
- ▶ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione

### 3.9 Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Il CELVA, all'interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Le attività formative del Celva, ad eccezione di alcune attività specifiche indirizzate a Segretario e dirigenti, sono state rivolte alla totalità dei dipendenti degli uffici. Le attività dell'Ifel (in modalità di videoconferenza) sono state rivolte ai dirigenti/funzionari. Le dispense dei corsi sono state diffuse e messe a disposizione di tutto il personale. Le iniziative nell'anno precedente si sono rivelate adeguate e idonee.

### 3.10 Codici di comportamento

---

In data 13 dicembre 2013 la Giunta regionale, con deliberazione n. 2089 recante "Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010. Revoca della DGR 1001/2003." ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010.

In data 27 gennaio 2014 il Consiglio dei Sindaci ha recepito il suddetto codice di comportamento con deliberazione n. 5.

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al dirigente del settore di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest'ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all'Autorità competente.

#### **Indicazione dell'ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice:**

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata in capo al Segretario.

## 4 ALTRE INIZIATIVE

---

### 4.1 Rotazione

---

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata *“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”*.

L'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale amministrativo operante al suo interno, ha finora ritenuto di non applicare la rotazione del personale, nel timore di causare inefficienza e in efficacia dell'azione amministrativa.

In considerazione dell'importante valenza dello strumento, si ritiene opportuno peraltro adottare opportune modalità operative al fine di favorire una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, e l'accrescimento delle conoscenze, evitando l'isolamento di alcune mansioni maggiormente sottoposte a rischio (cfr. paragrafi 3.4 e 3.5), in particolare nell'ambito Sportello unico degli enti locali.

Gli uffici interessati da tali modalità operative sono quelli operanti nelle aree di rischio obbligatorie (cfr. paragrafo 3.4.).

I procedimenti amministrativi dell'Ente possono essere classificati in base al grado di complessità e ai diversi gradi di coinvolgimento di soggetti nelle diverse fasi di procedimento, in procedimenti semplici (es. il RUP cura direttamente l'istruttoria) e procedimenti complessi, questi ultimi possono essere posti in essere da una pluralità di soggetti amministrativi che curano varie fasi del procedimento o una particolare attività parte del processo (es. i procedimenti del Suel che coinvolgono RUP e responsabili dell'istruttoria del settore tecnico e del settore commercio).

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi complessi è di fatto già attuata la compartecipazione del personale nelle aree maggiormente a rischio, e più soggetti (in taluni casi, come nel Suel più RUP e più responsabili di istruttoria) di fatto già condividono le varie fasi procedurali e le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi del Suel si reputa opportuno adottare inoltre la misura organizzativa di *“rotazione funzionale”* prevedendo nel caso degli uffici a diretto contatto con il pubblico, con competenze di back office, l'alternanza degli operatori

di sportello modificando periodicamente l'ambito delle competenze territoriali affidate a ciascun operatore.

Come già previsto negli obiettivi strategici del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019 (cfr. paragrafo 3.2) si sono previste misure alternative alla rotazione del personale degli uffici interessati, in base ai criteri sopra descritti, mediante la predisposizione di atto di regolamentazione.

Tale atto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 337, del 22 dicembre 2017 "Segreteria generale - Approvazione modalità alternative alla misura della rotazione ai fini del contratto dei rischi corruttivi".

#### 4.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile - Libro IV - Dei procedimenti speciali - Titolo VIII - artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

#### 4.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Il responsabile della prevenzione della corruzione affida al Vice Segretario il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto sopra.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.



Il responsabile della prevenzione della corruzione affida al Vice Segretario il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto sopra.

#### 4.4 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

---

Al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, si stabilisce:

- a) nei contratti di assunzione del personale inquadrato in profili professionali che comportano poteri autoritativi o negoziali va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

#### 4.5 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

---

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzioni effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

## 4.6 Adozione di misure per la tutela del whistleblower



L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 179 del 30 novembre 2017) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del *whistleblower*, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di tutela; inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora, poi, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con conseguente indebolimento della tutela dell'anonimato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, come pure all'accesso civico generalizzato di cui al dlgs n. 33 del 2013.

L'ANAC in data 28 aprile 2015, con determinazione n. 6 ha pubblicato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", e in data 30 ottobre 2018 con deliberazione n. 1033, ha emanato il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

La disciplina del *whistleblowing* introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le

raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 179 del 30 novembre 2017, prevede che:

“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

1. *Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#). La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*
2. *L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'[articolo 329 del codice di procedura penale](#). Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.*
3. *La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della](#)*

[legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

4. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
5. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
6. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
7. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#).
8. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave".

La disciplina del *whistleblowing* si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Con il comunicato del Presidente in data 15 gennaio 2019, l'ANAC ha reso noto che a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, così come raccomandato dal disposto dell'*art. 54-bis*,

comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Det. n. 6 del 2015. La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione (RPC), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà dialogare con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall'utilizzatore.

Il sistema dell'Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il segnalante registrando la propria segnalazione sul portale ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing> otterrà un **codice identificativo univoco, "key code"**, che dovrà utilizzare per "dialogare" con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. **Il segnalante dovrà conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.**

L'attività di vigilanza anticorruzione dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.

L'Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla [determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti \(c.d. whistleblower\)»](#), in un'ottica di prevenzione della corruzione, potrà avviare un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) dell'Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

L'Autorità in base alla normativa vigente:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;

- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale ANAC consente al segnalante di "dialogare" con Anac in modo anonimo e personalizzato, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D'altronde, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del *whistleblower*.

**È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url**  
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo <http://bsxsptv76s6cjht7.onion/>

Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti gli utenti potranno collegarsi al link:

<https://www.torproject.org/>)

A seguito del comunicato ANAC del 15 gennaio 2019, il RPC ha diffuso l'informativa prot. n. 525 del 25 gennaio 2019, comunicando a tutti i dipendenti l'attivazione del nuovo sistema di segnalazione on-line sul portale ANAC e le modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti.

Analoga informativa è stata pubblicata, mediante creazione di un link sulla home page del sito istituzionale dell'Unité, e nella sezione "Amministrazione trasparente" - "altri contenuti" - "Prevenzione della corruzione".

La piattaforma messa a disposizione dall'ANAC consentirà così un risparmio di risorse finanziarie che sarebbero state necessarie per dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo.

Il Celva nel corso dell'anno 2018 aveva comunicato che il Comune di Aosta ha sviluppato una procedura informatica per la "Tutela segnalazione illeciti" (Whistleblowing) riprendendo ed ampliando quella realizzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per ottemperare all'articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012; tale procedura avrebbe dovuto essere diffusa e attivata anche per gli enti locali della Valle d'Aosta. I tempi previsti per l'attività di avvio dell'iniziativa e collaudo avrebbero dovuto concludersi entro il primo semestre 2018, tuttavia ad oggi non risulta ancora attiva.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

#### 4.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norma della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione regionale ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 25 marzo 2011 il "Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Torino per le modalità di fruizione di dati informativi concernenti il ciclo di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il quale sono state definite le modalità di collaborazione tra l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e gli uffici della Direzione Investigativa Antimafia per la fruizione da parte di quest'ultima dei dati informativi afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale e comunale.

Tale protocollo interessa, seppur indirettamente, anche gli enti locali.



#### 4.8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

---

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano semestralmente al responsabile della prevenzione della corruzione l'eventuale mancato rispetto dei tempi procedurali e qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo.

I dipendenti dovranno utilizzare una griglia dove saranno indicate le seguenti voci:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine (legale o regolamentare) di conclusione del procedimento	Termine di conclusione effettivo	Motivazioni del ritardo
...	...	...	...	...	...

I Dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa dirigenziale.

Per il SUEL detta comunicazione va coordinata livello generale con l'ambito associato e mediante sistema informatico, è quindi necessario procedere ad una evoluzione del sistema informatico, in attesa devono essere segnalate al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni più problematiche.

#### 4.9 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

---

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti

d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

In merito alle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici, si rammenta che l'osservatorio dei lavori pubblici, svolge le funzioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche). Gli enti locali "sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni relative agli appalti affidati.

L'Amministrazione trasmette periodicamente i dati sui contratti pubblici all'Osservatorio regionale ei contratti pubblici, presso la Regione autonoma Valle d'Aosta.

#### 4.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 4.7 "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

#### 4.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

#### 4.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione. In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano:

- dirigenti dei vari settori;
- funzionario titolare di posizione organizzativa nell'area del personale (Vice Segretario).

#### 4.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

---

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai PTPCT. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al PTPCT dell'anno successivo.

**Tale documento è redatto secondo il modello annualmente individuato dall'ANAC.**



## 5 TRASPARENZA - PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021

---

### 5.1 Introduzione e riferimenti normativi

---

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 7 del 27 gennaio 2014.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e l'integrità (PTTI) sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti, fino all'anno 2015.

Dall'anno 2016 è stato inserito, in specifica sezione, all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), come previsto dall'art.10 co.2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e raccomandato dal Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione dirigenziale n.12 del 28 ottobre 2015 di "Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione".

Il d.lgs 97/2016 ha modificato l'art. 10 del d.lgs 33/2013 prevedendo la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, e l'individuazione, in apposita sezione, dei **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs 33/2013**.

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs 97/2016, sono individuati al paragrafo 5.4 (tabella 1).

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di

favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Le altre principali fonti di riferimento sono:

- il d.Lgs. 150/2009, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il d.lgs 97/2016, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione"*. Tale riforma ha rivisto e semplificato gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione informazioni previsti dal d.lgs n. 33/2013 e ha ampliato la possibilità di accedere ai dati, documenti e informazioni detenute dalle amministrazioni.
- il d.lgs n. 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, che prevede obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza, introdotti dal d.lgs n. 50/2016, in particolare dagli articoli 21 e 29.
- le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*, approvate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1310 del 28 dicembre 2016.
- Le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»"*, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1309 del 28/12/2016.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 97/2016, si rende pertanto necessario intervenire sulla struttura della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

- i seguenti Regolamenti dell'Ente:
  - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.15 del 19 aprile 2010;
  - Regolamento per la gestione dell'albo pretorio online, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 48 del 8 agosto 2011;
  - Manuale di gestione del protocollo informativo e dei flussi documentali e dei relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 42 del 1 agosto 2016;

## 5.2 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

---

L'Amministrazione svolge a favore dei comuni del comprensorio e dei diversi portatori di interessi una molteplicità di funzioni e servizi, direttamente o tramite forme di collaborazione con altri enti.

In particolare:

- a) organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani;
- b) organizzazione e gestione del servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani e inabili;
- c) gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, adempimenti fiscali connessi, ecc.);
- d) gestione dei servizi connessi all'analisi qualitativa delle acque destinate ai consumi umani: potabilità delle acque degli acquedotti comunali;
- e) funzioni attribuite ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";
- f) servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio);
- g) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive";

- h) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.;
- i) promozione e gestione lavori di utilità sociale di cui al Piano regionale triennale di politica del lavoro;
- j) servizi scolastici: gestione scuola media, servizio di refezione e trasporto scolastico, gestione struttura sede istituzione scolastica e compartecipazione spese attività scolastica;
- k) servizi a favore infanzia: gestione asilo nido comunitario
- l) servizi nel settore sportivo: promozione attività sportiva mediante erogazione contributo Associazione sportiva Grand Combin che gestisce il campo sportivo di Rhins e contribuzione spese gestione piscina comunitaria;
- m) funzioni attribuite dai comuni per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/1999 e di quanto stabilito dalla parte III, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e funzioni del Sottoambito denominato Grand Combin;
- n) sistema informativo e di pianificazione territoriale
- o) piano di sviluppo locale: coordinamento progetti Interreg e Piano sviluppo rurale
- p) turismo: promozione del comprensorio e organizzazione attività congiunte con l'Office Régional du Tourisme;
- q) sociale: collaborazione con volontari soccorso della Valpelline;
- r) gestione tributi ed entrate comunali;
- s) gestione piattaforma tecnologica siti web comunali;
- t) servizi informatici;
- u) commissione di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311

Il Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, con decreto n. 6 del 29 dicembre 2017 ha nominato il vice Segretario dell'Ente Marcella Massa, responsabile per la

trasparenza, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art.43 del d.lgs 33/2013.


La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso l'organigramma riportato nella pagina successiva.

Inoltre l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin è sede della Struttura operativa per l'alta Valle del S.u.e.l. (Sportello unico enti locali).

La struttura organizzativa del Suel è sintetizzata attraverso l'organigramma riportato a pagina 66.







UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA TRA UNITÉ											
SETTORI	SERVIZI	CENTRO RESPONSABILITA'	CATEGORIA E POSIZIONE	ORE%	DECLARATORIA	N. UNITA' TOTALI	N. POSTI RICOPERTI	N. POSTI VACANTI			
9	SPORTELLINO UNICO ENTI LOCALI (SUEL)	9.1 Unità organizzativa Radiotelecomunicazioni, assistenza all'impresa, gestione amministrativa, vigilanza e URP per l'alta e la bassa valle	DIRIGENTE Unità organizzativa Radiotelecomunicazioni, assistenza all'impresa, gestione amministrativa, vigilanza e URP per l'alta e la bassa valle e DIRIGENTE Unità organizzativa Radiotelecomunicazioni, assistenza all'impresa, gestione amministrativa, vigilanza e URP per l'alta e la bassa valle	D	36	funzionario	1	1	0	VOUT	
				B2	36	operatore specializzato - archivistica dattilografica, centralinista	1	1	0	ROLLANDIN	
				D	36	funzionario	1	1	0	COME'	
				D	36	funzionario	1	0	1	VACANTE	
				C2	36	collaboratore amministrativo	1	0	1	VACANTE	Bertolin
		9.2 Unità organizzativa edilizia, territorio e ambiente per l'alta e la bassa valle	DIRIGENTE Unità organizzativa edilizia, territorio e ambiente	D	36	funzionario	1	1	0	BARREL	
				C2	36	collaboratore - istruttore tecnico	1	1	0	CISCATO	
				C2	36	collaboratore - istruttore tecnico	1	1	0	MERVOT	
				D	36	funzionario	1	1	0	SERRA	
		9.3 Unità organizzativa attività produttive per l'alta e la bassa valle	DIRIGENTE Unità organizzativa attività produttive	D	36	funzionario	1	1	0	CERE	
				D	36	funzionario	1	1	0	GARBINATO	
				C2	36	collaboratore amministrativo	1	1	0	CERISE	
				C2	36	collaboratore amministrativo	1	1	0	DE PADOVA	
		SUEL PERSONALE FRONT OFFICE GRAND-COMBIN	DIRIGENTE Unità organizzativa edilizia, territorio e ambiente	C2	36	collaboratore - istruttore tecnico	1	1	0	LUPARIA	
				D	18	funzionario tecnico	1	1	0	VALLET	
		SUEL PERSONALE FRONT OFFICE GRAND PARADIS	DIRIGENTE Unità organizzativa attività produttive	C2	36	collaboratore amministrativo	1	1	0	DAVITE	
				C2	36	collaboratore amministrativo	1	0	1	VACANTE	
		SUEL PERSONALE FRONT OFFICE MONT-EMILIUS	DIRIGENTE Unità organizzativa attività produttive	C1	36	aiuto-collaboratore	1	1	0	AMATO	
				D	36	funzionario	1	1	0	BARMAVERAIN	
		SUEL PERSONALE FRONT OFFICE VALDIGNE-MONT-BLANC	DIRIGENTE Unità organizzativa edilizia, territorio e ambiente	D	18	funzionario tecnico	1	1	0	LUMIGNON	
				C2	36	collaboratore amministrativo	1	1	0	IMPIERI	
				C2	18	collaboratore amministrativo	1	0	1	VACANTE	
								23	19	4	

### 5.3 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

---

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per gli enti locali valdostani sono definiti dalla legge regionale n. 22/2010, che nello specifico prevede che:

- 1) gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

L'amministrazione intende perseguire i suddetti obiettivi strategici mediante:

- pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezioni "Amministrazione trasparente" tramite il portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta, realizzato in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), il Comune di Aosta e INVA s.p.a.;
- revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- eliminazione delle informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificazione dei periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed effettuare i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013;
- revisione degli obblighi di trasparenza e informazione e adeguamento del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso", alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016, dalle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", approvate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1310 del 28 dicembre 2016, dalle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

*diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*”, approvate dall’ANAC con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, e dagli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs n. 50/2016.

Operativamente l’intervento di revisione e adeguamento sulla struttura della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, verrà realizzata in collaborazione con il Celva.

#### 5.4 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

---

Tutti i dipendenti, per quanto di competenza, sono coinvolti nell’attuazione del presente piano e sono responsabili, secondo gli obblighi di legge, dell’elaborazione e dell’invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle materie di propria competenza.

Essi devono:

- *come presupposto della pubblicazione, elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Devono dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;*
- *adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui alle schede contenute nel presente Programma, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;*
- *nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati assicurare sia il popolamento dell'archivio che l'invio degli stessi dati e informazioni all'ufficio responsabile della pubblicazione;*
- *dare corso al processo di pubblicazione;*
- *monitorare le informazioni non più attuali. La pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'attuazione della trasparenza del 19/07/2013);*
- *provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi*

*siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;*

- *contribuire ad attuare il Programma in tutte le azioni ivi previste.*

In particolare, ai sensi del d.lgs 33/2013 e del PNA 2016, si individuano i seguenti dipendenti, specificati nella Tabella 1 allegata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano, quali responsabili dell'elaborazione, dell'invio e pubblicazione dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente".

### 5.5 Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

---

Il RPCT si avvale di un referente all'interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

In particolare, si individua il dipendente a tempo indeterminato geom. Luca Serenelli, che è stato opportunamente formato e si occuperà dell'adeguamento dei contenuti di pubblicazione per ciascuno dei livelli previsti dalla sezione "Amministrazione trasparente", provvedendo a verificare i dati pubblicati e a sollecitare, ove necessario, i singoli responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati necessari.

### 5.6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

---

L'Amministrazione, per il tramite del RPT e del referente individuato nel precedente paragrafo, pubblica i dati, e relativi aggiornamenti, secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata *di norma* entro 8 giorni dall'adozione del provvedimento.

### 5.7 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT

---

L'obbligo da parte dell'Amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati nel

rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

E' stato istituito un registro degli accessi, come stabilito dalle Linee guida ANAC approvate con determinazione n. 1309 del 28.12.2016 *"recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs 33/2013"*. Tale registro è pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale *"altri contenuti - accesso civico"*, ed riporta anche l'esito delle richieste pervenute.

Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell'omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

## 5.8 *"Dati ulteriori"*

---

Nella sotto-sezione *"Altri contenuti - Dati ulteriori"* della sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito internet istituzionale possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate. L'Amministrazione non intende, nella fase attuale, individuare ulteriori dati da pubblicare nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.